

AVV. MAURIZIO ZOPPOLATO
AVV. ANGELA CANTA
AVV. MARCO NAPOLI

20121 MILANO
VIA DANTE 16
TEL. 02.89.043.1
FAX 02.80.517.33

AVV. SONIA CIRELLA
AVV. ALESSANDRO COMPARONI
AVV. FEDERICO ZANICHELLI
AVV. LAURA PELIZZO
AVV. VALERIA FUSANO
AVV. FABIO BAGLIVO
DOTT. SILVIA ZANARDI
DOTT. NICOLA TURSI
DOTT. RAPHAEL D'ONOFRIO
DOTT. LUCIA BOLOGNINI
DOTT. ELENA ORSOLANO
DOTT. LUCIA MARTEGANI

00193 ROMA
VIA DEL MASCHERINO 72
TEL 06 681 932 45
FAX 06 681 344 45

Milano, 28 aprile 2011

CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO ADDA SUD	
data arrivo	prot.
29 APR. 2011	
CONSORZIO DI GESTIONE PARCO ADDA SUD	
data arrivo	prot.
29/04/2011	0001926
Presidente... <input type="checkbox"/>	VISTO
Direttore... <input type="checkbox"/>	
Ufficio	URBANISTICA
Fase N /Arch	26c
Altri Uff.	

Spett.le
Parco Adda Sud
Viale Dalmazia, 10
26900 LODI

Mediante deposito presso il Protocollo dell'Ente

Adozione Piano di Gestione SIC IT2090008 La Zerbaglia
(Ulteriori sintetiche osservazioni)

Spettabile Ente,

La Zerbaglia S.r.l., anche per conto dell'omonima Azienda Faunistico Venatoria, rappresentata dall'Avv. Angela Canta e dall'Avv. Federico Zanichelli, con studio in Milano, Via Dante n. 16, in data 31 marzo 2011, ha presentato rituali osservazioni rispetto alla documentazione integrante il Piano di Gestione adottato in relazione al SIC IT2090008.

Le osservazioni già presentate assumono portata assorbente, evidenziando profili che valgono ad inficiare il fondamento stesso e le linee essenziali del Piano di gestione adottato.

Nel documento già presentato, peraltro, La Zerbaglia si era riservata ulteriori osservazioni, qualora ritenute opportune.

In tal quadro, con la presente, La Zerbaglia S.r.l., *ut supra* rappresentata, per mero scrupolo, formula taluni ulteriori rilievi, con specifico riferimento al Regolamento relativo ai Piani di Gestione dei SIC di pretesa competenza di codesto spettabile Ente; senza che la formulazione di tali ulteriori osservazioni possa essere interpretata in termini di recesso anche solo parziale dalle concludenti posizioni evidenziate con il documento depositato in data 31.3.2011; e, in particolare, senza che il fatto di addentrarsi in questioni di maggior dettaglio rispetto a quelle già affrontate valga quale rinuncia a far valere gli argomenti principali attinenti, tra l'altro (non solo), all'irragionevole dimensionamento del sito, ed all'irragionevole sovrapposizione di vincoli e competenze tra loro non coordinati.

**

Art. 4 – Dopo talune previsioni di contorno e prodromiche, il Regolamento esaminato, all'art. 4, fissa un principio generale che appare di portata all'evidenza irragionevole: stabilisce, infatti, che "laddove non ulteriormente specificato le indicazioni e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si intendono vincolanti sull'intero territorio del Sito Natura 2000".

Ebbene, appare ovvio che, per sua natura, un regolamento attuativo debba avere adeguata modularità, nel senso di adattarsi al contesto per il quale sia stato emanato. Al contrario, l'operatività del riferito art. 4 comporta che il seguente elenco indistinto e non meditato (oltre che intrinsecamente irragionevole) di divieti trovi applicazione indifferenziata su tutto il (notoriamente anormale) territorio del Sito (mancando previsioni di espressa deroga).

**

Art. 5 – L'art. 5 del Regolamento, al comma 1, afferma un generico divieto – operativo, ancora, indifferentemente su tutto il territorio del Sito Natura 2000 - di costruire opere edilizie o di permanente trasformazione edilizia del suolo, ad eccezione di quanto indicato all'Art. 12, comma 1, e degli interventi gestionali previsti dal piano ed eseguiti direttamente dall'Ente gestore o da questo espressamente e preventivamente autorizzati.

Una tale previsione, nella sua genericità e, ad un tempo, nella sua portata radicale, rende pienamente apprezzabile il vizio del quale si trattava nel primo documento di osservazioni (a proposito dell'anormale ed ingiustificato dimensionamento del SIC); nonché il vizio più sopra evidenziato, relativo all'irragionevolezza di un regime di vincolo non commisurato alle concrete e varie caratteristiche del territorio incluso nel perimetro del Sito: il divieto di opere, infatti, riguarda indistintamente porzioni del sito prive di alcun pregio, non apprezzabili neppure quali c.d. fasce "tampone" (categoria che comunque si contesta), già edificate sia per esigenze abitative/residenziali, sia in connessione all'esercizio di attività agricole di carattere intensivo e di altre attività produttive consolidate.

Per quanto appena osservato, poi, il rinvio alla previsione di cui all'art. 12 comma 1 (norma di 'salvaguardia' relativa al tessuto agricolo consolidato), non può certo avere portata sanante. Né, peraltro, va tralasciato che da un primo esame della cartografia di Piano (Tavola T14 Carta delle strategie gestionali) non risulta che, all'interno del Sito in esame, sia individuato un "tessuto agricolo consolidato" in relazione al quale trovi applicazione l'art. 12 cit. (il che, se non dovesse esser imputato a mera svista, concreterebbe un'ulteriore patente illegittimità del Piano: in quanto verrebbero obliterate ampie porzioni del Sito in cui l'attività agricola è certamente consolidata oltre che tradizionalmente (e tutt'oggi) intensiva.

Non meno illegittimo appare, peraltro, il comma 2 dell'art. 5: a norma del quale *"fatta salva l'attuazione degli interventi gestionali previsti dal Piano di Gestione ed eseguiti direttamente dall'Ente gestore o da questo espressamente e preventivamente consentiti, si fa divieto di esercitare ogni tipologia di attività che possa compromettere la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali presenti"*.

Il divieto, infatti, è formulato in termini talmente generici ed apodittici da risultare, tr all'altro, non legittimamente applicabile: si pretende, infatti, di attribuire all'Ente gestore una discrezionalità talmente ampia da risultare incontrollata, mancando qualsiasi indicazione parametrica che possa guidare un ipotetico giudizio circa la possibilità di compromissione dell'habitat (ed appare irragionevole anche il fatto che il divieto sia connesso non ad un effettivo pregiudizio, ovvero ad un rischio ponderato e consistente, ma, appunto, ad una qualsiasi 'possibilità' di compromissione.

**

Art. 6 – Tale disposizione prevede il divieto di immissione di individui di Pernice rossa - *Alectoris rufa* di qualunque sottospecie.

La previsione, se può esser considerata in sé di rilievo contenuto, appare significativa del metodo inadeguato di redazione dei documenti in esame.

Il divieto, infatti, riguarda una specie ormai diffusa in gran parte dell'asta dell'Adda; e, se è comprensibile, sotto il profilo strettamente naturalistico-ambientale (e non sotto quello imprenditoriale), la volontà di tenere sotto stretto controllo le specie alloctone, sfuggono, invece, i motivi per i quali tali criterio dovrebbero essere estesi anche a specie che alloctone non sono, come *Alectoris rufa*. Sotto il profilo naturalistico, infatti, la pernice rossa è specie italiana, storicamente distribuita in buona parte dell'Italia continentale. Ben altre specie, volendo

ragionare come l'estensore del documento adottato, presentano origine alloctona e fra queste ricordiamo il fagiano Phasianus colchicus, il cui areale distributivo originario è sostanzialmente orientale.

Il disposto, pertanto, è irrazionale. Ancor più se, poi, si considera che il medesimo effetto di contenimento della diffusione si può agevolmente ottenere disponendo il rilascio di animali sterili, non in grado di propagarsi.

**

Art. 8 – L'art. 8, in relazione all'esercizio dell'attività agricola, introduce divieti che, oltre che in contraddizione con interferenti previsioni del PTC e del Piano di Gestione del SIC Zerbaglia, appaiono in parte irragionevoli. Così è, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il generico ed esteso "*..divieto... di controllo della vegetazione della rete idrica, inclusi i canali di irrigazione e i canali collettori, mediante l'uso di diserbanti e disseccanti*". Ferma, infatti, l'intenzione de La Zerbaglia di evitare l'uso di materie diserbanti, costituisce fin anche dato di comune esperienza che, in casi di emergenza, rinunciare ad interventi mirati e tempestivi, significa pregiudicare irrimediabilmente la produzione avviata. Si noti ancora che, talvolta, trattamenti diserbanti mirati e d'urgenza sono necessari per contrastare quelle specie vegetali alloctone e invasive quali *Sicyos angulatus*, che costituiscono un problema reale per le boscaglie igrofile, e quindi per garantire la conservazione dell'habitat a presidio della quale dovrebbe stare lo stesso Regolamento in esame.

**

Art. 12 – A dimostrazione, ancora una volta (e, a ben vedere, ormai superflua) del carattere approssimativo dell'istruttoria sottesa ai documenti in commento (e, conseguentemente) dei contenuti dei medesimi documenti, si nota che l'art. 12 del Regolamento ammette, nelle Riserve Naturali Parziali, come individuate negli elaborati cartografici dei Piani di Gestione, l'introduzione di cani da caccia nei periodi previsti dal calendario venatorio, mentre i cani da compagnia devono sempre essere condotti a guinzaglio. Il tutto tralasciando di considerare che, in primo luogo, l'Ente gestore del SIC non ha certo competenza per l'individuazione di aree naturali protette (in relazione alle quali la competenza è regionale); e, in secondo luogo, che solamente nelle aree naturali protette è imposto - *ex lege* - il divieto di attività venatoria, al che consegue anche il divieto di utilizzo di cani da caccia.

**

Ferme, dunque le concludenti osservazioni già presentate, La Zerbaglia S.r.l., con massimo spirito collaborativo, ritiene utile sottoporre all'attenzione di codesto rispettabile Ente anche i (non esaustivi ed esemplificativi) rilievi che precedono.

Restando a disposizione per quanto possa occorrere, si porgono i migliori saluti.

 (Avv. Angela Canta)

 (Avv. Federico Zanichelli)